CAMERA DEI DEPUTATI N. 604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLAZZI, BALOCCHI, AZZANO CANTARUTTI, BONATO, BOSISIO, DALLARA, FLEGO, FONTAN, FROSIO RONCALLI, GRUGNETTI, LATRONICO, MALAN, PIERGIORGIO MARTINELLI, MENEGON, MONTANARI, ONGARO, OSTINELLI, PERCIVALLE, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STROILI, TONIZZO, ZENONI

—

Depenalizzazione per l'omessa sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e dei redditi

Presentata il 26 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che dispone dell'accertamento delle imposte dirette recita: « La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ».

Parallelamente, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, recita: « Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione ... ».

Sembra perfino inutile soffermarsi sulla gravità delle suddette norme: per quanto riguarda le imposte sui redditi il contribuente che si è sobbarcato l'enorme onere di compiere i noti adempimenti fiscali che vanno dalla corretta raccolta della documentazione alla sua, spesso assai complicata, registrazione – il tutto in un clima di rigorose formalità pesantemente sanzionate – per un banale errore quale è l'omessa sottoscrizione, si trova pressoché alla pari di un evasore completo con la prospettiva, inoltre, di vedere la propria dichiarazione non sottoscritta come una circostanziata autodenuncia e quindi facile strumento d'indagine per l'ufficio, per l'applicazione di imposte, sovratasse, pene pecuniarie, interessi e persino sanzioni penali che potrebbero essere addirittura di carattere detentivo.

Di poco diverse sarebbero le conseguenze per la mancata sottoscrizione della dichiarazione IVA.

C'è veramente da rimanere stupiti che, a distanza di oltre 20 anni, tali norme siano rimaste in vigore. Se è vero, come è vero, che per il principio universale ogni sanzione deve essere proporzionata alla entità morale della violazione o almeno all'entità del danno procurato, qui siamo di fronte ad una delle più irresponsabili violazioni di tale principio compiuta dal legislatore il quale in un così lungo periodo ha ignorato un punto tanto deleterio della normativa tributaria.

Se è vero che una dichiarazione, per potersi ritenere tale e quindi esistente e produttiva di effetti, deve essere riferibile al soggetto dichiarante, è anche vero che le più elementari conoscenze del diritto sanno dell'esistenza di manifestazioni di volontà attraverso il comportamento: se così non fosse, entreremmo nel mostruoso universo che prevederebbe un regime formale per ogni atto della nostra vita giuridica.

E all'affermazione che tutto il regime tributario si basa su un sistema formale è facile rispondere che nessuno vieterebbe di rimediare a quel piccolo errore mediante una successiva sottoscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole « Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione », sono inserite le seguenti: « e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione ».

ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-604
Lire 500